



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DISCIPLINA PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI, L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI ED I RELATIVI COMPENSI

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
2. ISTITUZIONE DEGLI ALBI E RELATIVE SEZIONI.....	2
3. REQUISITI COMPONENTI	3
4. COMPOSIZIONE COMMISSIONI ESAMINATRICI.....	4
A) COMMISSIONI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI	5
B) COMMISSIONI PER CAT. D-C.....	5
C) COMMISSIONI PER CAT. B-A.....	5
D) MEMBRI AGGIUNTI.....	5
5. ISCRIZIONE ALL'ALBO	6
A) ISCRIZIONE D'UFFICIO.....	6
B) ISCRIZIONE SU ISTANZA	6
6. INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI ESAMINATRICI e NOMINA	7
7. GETTONI-COMPENSI-RIMBORSI SPESE	9
1) COMPONENTI ESTERNI	9
2) COMPONENTI INTERNI	9
3) LIMITI MASSIMI.....	9

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente Disciplina si applica all'individuazione dei componenti le Commissioni esaminatrici relative alle procedure di reclutamento per l'accesso agli impieghi, a tempo determinato o indeterminato, ivi incluse quelle per il conferimento di incarichi dirigenziali, indette dalla Regione Sardegna. Si applica, altresì, alle procedure di selezione rivolte al personale interno per progressione verticale ed a quelle di mobilità.
2. La presente Disciplina non si applica alle procedure selettive per l'attivazione di comandi, assegnazioni temporanee e riassegnazioni all'interno del Sistema Regione.

2. ISTITUZIONE DEGLI ALBI E RELATIVE SEZIONI

1. Sono istituiti, presso la Direzione Generale del Personale e riforma della Regione, due albi di esperti per le Commissioni esaminatrici, la cui iscrizione ha efficacia triennale, per la individuazione, sulla base di quanto previsto dalla presente Disciplina e in attuazione del principio di rotazione, dei nominativi dei componenti delle Commissioni esaminatrici.
2. Un albo è destinato all'iscrizione dei componenti interni all'Amministrazione Regionale.
3. Nel corso del triennio di efficacia, avvengono con cadenza periodica:
 - a) l'aggiornamento dell'albo;
 - b) la cancellazione dall'albo degli iscritti nelle ipotesi di accertata sopravvenuta inconferibilità o perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
4. Il suddetto albo si articola nelle seguenti Sezioni:

A - AMMINISTRATIVA

- a) Giuridico-amministrativa e legale;
- b) Contabile-patrimoniale;
- c) Programmazione comunitaria;
- d) Politiche sociali e del lavoro e sanità;
- e) Gestione risorse umane e psicologia del lavoro;
- f) Management;
- g) Archivistica, gestione e conservazione documentale;

B - TECNICA

- a) Architettura e pianificazione urbanistica e territoriale;
- b) Lavori pubblici, infrastrutture e trasporti;
- c) Gare e appalti;
- d) Igiene e sicurezza del lavoro;
- e) Ambiente, tutela degli ecosistemi e sviluppo sostenibile;
- f) Attività produttive, industria;

C – INFORMATICA E STATISTICA

D - LINGUE

- a) straniera;
- b) sarda;
- c) catalano di Alghero;

E - PSICOATTITUDINALE

- a) test attitudinali;
- b) test psico-attitudinali;
- c) test di gruppo;
- d) test motivazionali.

3. REQUISITI COMPONENTI

1. I dirigenti ed i funzionari, titolari di funzioni di coordinamento, dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale sono iscritti d'ufficio all'Albo, verificati i relativi *curricula vitae*, nelle Sezioni dell'Albo cui è riferibile il curriculum, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
2. Possono, altresì, essere iscritti all'albo:
 - a) i dirigenti di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001;
 - b) funzionari e impiegati, inquadrati nelle cat. D e C, dipendenti di ruolo degli Enti e Agenzie del Sistema Regione;
 - c) soggetti esterni in possesso di titoli, competenze ed esperienze professionali, analiticamente attestati e documentati, afferenti agli ambiti di cui alle sezioni nelle quali si articola l'albo.
3. Possono essere iscritti all'albo di cui al presente articolo e possono essere designati quali membri di Commissioni esaminatrici, i soggetti che al momento della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174;
 - b) avere un'età non inferiore a diciotto anni;
 - c) essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
 - g) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
 - h) non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, del Codice penale
 - c) non aver riportato condanne anche non passate in giudicato in giudizi contabili o penali per dolo.
 - h) non essere in quiescenza, all'atto della nomina, da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando o Avviso cui si riferisce l'individuazione della Commissione;
 - i) non essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell'elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'Ordine o Collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni;
 - b) rispetto degli obblighi formativi;
 - c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - d) regolarità degli obblighi previdenziali;
 - e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria.
5. I professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
 - a) eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari almeno a 5 anni;
 - b) eventuale assolvimento della formazione permanente;
 - c) in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - d) certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista;
 - e) regolarità degli obblighi previdenziali;
 - f) possesso della copertura assicurativa.
6. Per la nomina come presidente e componente è necessario essere in possesso di almeno 5 anni di comprovata esperienza nelle materie di esame previste dal Bando o Avviso con riferimento al profilo professionale oggetto della candidatura.
7. L'accertamento dell'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità avviene, preliminarmente rispetto all'adozione del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice, mediante acquisizione d'ufficio o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000. La Direzione generale del Personale provvede all'accertamento dell'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, acquisendo ogni eventuale parere, valutazione e riscontro del caso e fornendone adeguata rappresentazione mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione.

4. COMPOSIZIONE COMMISSIONI ESAMINATRICI

1. Le Commissioni esaminatrici di concorso sono composte da un numero dispari di componenti, di cui uno con le funzioni di Presidente, costituite da soggetti esperti nelle materie oggetto di concorso, i quali sono selezionati nell'ambito dell'albo di cui all'art. 2. La Commissione esaminatrice nello svolgimento delle proprie attività è coadiuvata da un dipendente dell'Amministrazione regionale o degli enti del sistema regione con funzioni di Segretario.
2. In conformità all'art. 57 comma 1, lettera a) del D. lgs. 165/2001, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici, salva motivata e documentata impossibilità, è riservato al genere meno rappresentato.
3. Le commissioni esaminatrici sono composte con l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso è riferito. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per il concorso cui la nomina si riferisce. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando o avviso.

A) COMMISSIONI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI

1. Per le procedure di reclutamento relative alla dirigenza, la Commissione può essere composta da:
 - a) personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso o ad altra amministrazione;
 - b) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane;
 - c) esperti nelle materie oggetto del concorso iscritti per almeno un quinquennio negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea;
 - d) magistrati, avvocati e procuratori dello Stato;
 - e) personale, anche non dirigenziale ma inquadrato almeno in Cat. D o equipollente, appartenente all'amministrazione regionale o ad Enti del Sistema regione, con funzione di segretario.
2. Non possono far parte della Commissione esaminatrice per l'accesso alla qualifica dirigenziale i soggetti di cui agli artt. 28, comma 4-bis, e 29 della L.R. n. 31/1998 se privi di qualifica dirigenziale.

B) COMMISSIONI PER CAT. D-C

1. Per i concorsi relativi al reclutamento di personale in Cat. D e C e relative fasce economiche di cui alla vigente contrattazione collettiva regionale, la commissione è composta da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da esperti nelle materie oggetto del concorso ovvero da dirigenti o funzionari inquadrati in Cat. D o equipollente, appartenenti all'amministrazione regionale o ad Enti del Sistema Regione, con funzioni di componenti.
2. Gli esperti esterni nelle materie oggetto del concorso possono essere scelti, oltre che tra i soggetti di cui alla lett. A), anche tra professionisti, in possesso del diploma di laurea, la cui attività sia assoggettata all'obbligo di iscrizione in Ordini o Collegi ovvero la cui attività non sia assoggettata all'obbligo di iscrizione in Ordini o Collegi.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente alla Cat. D.

C) COMMISSIONI PER CAT. B-A

1. Fermo restando quanto previsto nelle precedenti lett. A) e B), per i concorsi relativi al reclutamento di personale in Cat. B e A e relative fasce economiche di cui alla vigente contrattazione collettiva regionale, la commissione è composta da un dirigente o equiparato, appartenente all'amministrazione regionale o ad Enti del Sistema regione, con funzioni di presidente, e da esperti nelle materie oggetto del concorso, anche estranei all'Amministrazione Regionale. Gli esperti possono essere individuati anche tra dipendenti inquadrati in Cat. C o equipollente, appartenenti all'amministrazione regionale o ad Enti del Sistema Regione.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente ad una categoria non inferiore alla C.

D) MEMBRI AGGIUNTI

1. In relazione alla tipologia e natura della procedura di reclutamento, le commissioni esaminatrici saranno integrate con componenti aggiuntivi in possesso dei seguenti requisiti ulteriori:
 - 1) professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale;
 - 2) soggetti in possesso della qualificazione professionale necessaria per ricoprire il ruolo richiesto, come stabilito dalla normativa di riferimento;
 - 3) specialisti in psicologia e risorse umane;
 - 4) coloro che sono in possesso di un elevato grado di conoscenza della lingua straniera (corrispondente ad almeno il livello B2) in una o più delle seguenti lingue:
 - inglese;

- francese;
- spagnolo.

Nell'individuazione dei componenti aggiuntivi per la valutazione della conoscenza delle competenze linguistiche saranno considerati i seguenti titoli preferenziali:

- essere madrelingua;
- possesso di certificazione di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

- 5) coloro che sono in possesso di un elevato grado di conoscenza delle lingue di minoranza storiche parlate in Sardegna (corrispondente ad almeno il livello B2).

5. ISCRIZIONE ALL'ALBO

A) ISCRIZIONE D'UFFICIO

1. I Dirigenti dell'Amministrazione Regionale ed i funzionari di ruolo che abbiano assunto incarichi di coordinamento di Settore per almeno 12 mesi nell'ultimo triennio, sono iscritti d'ufficio nell'Albo dei Commissari esaminatori delle procedure di reclutamento.
2. La DG del personale, esaminati i *curricula vitae* pubblicati sul sito istituzionale della Regione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Disciplina, effettua l'iscrizione d'ufficio nella/e Sezione/i e sottosezione/i dell'Albo cui è ascrivibile il curriculum.
3. Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge e quindi ordinariamente dovranno essere svolti in orario di servizio.
4. I dipendenti dell'Amministrazione regionale e del Sistema Regione non iscritti d'ufficio che intendano richiedere l'iscrizione all'Albo, dovranno presentare istanza con le stesse modalità previste per l'iscrizione di soggetti esterni ma, qualora individuati quali componenti la Commissione, l'incarico sarà conferito quali componenti interni.
5. Ulteriore personale in possesso di specifiche professionalità, abilitazioni o certificazioni, risultanti dalla banca dati delle competenze o dal curriculum comunque detenuto dalla DG del Personale, potrà essere iscritto d'ufficio nelle Sezioni dell'Albo cui è ascrivibile il curriculum.
6. L'incarico di componente interno non può essere rifiutato. Le eventuali dimissioni dovranno essere valutate e potranno essere accettate solo se adeguatamente motivate e giustificate. Il componente interno non potrà ritenersi svincolato dall'incarico sino all'avvenuta accettazione delle dimissioni.

B) ISCRIZIONE SU ISTANZA

1. Con determina del Dirigente del competente Servizio della Direzione Generale del Personale, viene approvato l'avviso pubblico per la formazione di un elenco di commissari da nominare nelle suddette commissioni. L'avviso viene pubblicato, per almeno 30 giorni, sul sito istituzionale della Regione Sardegna e sul portale del reclutamento.
2. Le domande di iscrizione, compilate secondo il modello predisposto dalla competente Direzione Generale, devono contenere le generalità complete del richiedente, con l'indicazione dei recapiti e degli indirizzi di PEC e di posta elettronica ordinaria, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti sopra indicati, nonché l'indicazione dell'ambito di specializzazione ed il profilo per il quale si intende essere iscritti (Presidente-componente semplice-componente aggiuntivo-segretario). La domanda deve essere sottoscritta mediante una delle forme di firma digitale previste dall'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm o mediante firma autografa, in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità.

3. Unitamente alla domanda di iscrizione deve altresì essere trasmesso curriculum vitae debitamente sottoscritto dal quale risulti la pluriennale esperienza nell'ambito per il quale viene richiesta l'iscrizione. Il possesso dei requisiti generali e professionali è attestato direttamente da ciascun istante mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione/notorietà compiuta nei modi di legge. La Regione si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dovessero emergere falsità al riguardo, l'interessato non verrà iscritto nell'elenco ovvero ne sarà escluso con apposito provvedimento, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000. Non saranno valutati elementi o situazioni non espressamente dichiarati nelle istanze e negli allegati curricula.
4. La domanda, dovrà essere compilata e inviata mediante posta certificata (P.E.C), ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445/2000 ss.mm. e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm, trasmettendo la documentazione entro e non oltre il termine di scadenza indicato nell'avviso; in questo caso i documenti trasmessi devono essere in formato digitale privo di macro (es. PDF/A) e firmati digitalmente.
5. Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute nell'avviso, i richiedenti verranno iscritti nell'Elenco in ordine alfabetico con la precisazione del profilo di specializzazione.
6. L'elenco dei professionisti, e relativi aggiornamenti, verrà approvato con determina del Dirigente e sarà pubblicato, secondo l'ordine alfabetico, e per ambito di specializzazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di concorso" del sito istituzionale della Regione Sardegna. La pubblicazione ha effetto di notifica a tutti gli interessati.
7. Saranno escluse le domande in difetto di anche uno solo dei requisiti indicati nell'avviso e non rispettose delle modalità di invio.
8. Al professionista escluso verrà data comunicazione con l'indicazione dei motivi.
9. Non saranno presi in considerazione i curricula inviati spontaneamente al di fuori della procedura di cui alla presente Disciplina.
10. L'inclusione nell'elenco non costituisce diritto alla nomina a Commissario. La Regione Sardegna pertanto, non è in alcun modo vincolata a procedere alla nomina, fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere alle nomine di Commissari per i concorsi di interesse, a prendere in considerazione i curricula presentati in seguito alla pubblicazione del presente avviso pubblico.
11. Sarà cura di coloro che sono già iscritti nell'Elenco comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione, variazione curriculum, nonché eventuali variazioni di indirizzo e/o contatti indicati nella domanda.
12. Non possono far parte della Commissione esaminatrice per l'accesso alla qualifica dirigenziale i soggetti di cui agli artt. 28, comma 4-bis, e 29 della L.R. n. 31/1998 se privi di qualifica dirigenziale. I dirigenti nominati ai sensi delle predette norme, ancorché privi di qualifica dirigenziale, possono far parte delle commissioni esaminatrici per il reclutamento di personale di Cat. D o inferiore, ma non con funzioni di presidente della Commissione.

6. INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI ESAMINATRICI e NOMINA

1. La scelta dei componenti esperti da nominare nelle commissioni di concorso/selezione verrà effettuata, di volta in volta, attingendo preliminarmente dall'Albo riservato ai componenti interni, come segue:
2. Il competente Servizio individuerà, mediante estrazione a sorte e redigendo il relativo verbale, nel seguente ordine i nominativi del presidente, dei componenti semplici, dei componenti aggiuntivi e dei segretari delle singole commissioni esaminatrici. Qualora emerga l'esigenza, si procederà nello stesso modo per l'individuazione dei componenti dimissionari o indisponibili alla prosecuzione dei lavori della commissione esaminatrice. Nell'ipotesi in cui, con riferimento al singolo profilo

professionale, il nominativo di uno dei candidati dovesse essere estratto più di una volta nel corso del sorteggio, sarà data prevalenza alla prima estrazione, con conseguente scarto del nominativo successivamente estratto. Resta ferma, di contro, la possibilità per ciascun iscritto di essere nominato membro di commissione esaminatrice (indipendentemente dal ruolo) con riferimento a più profili.

3. L'estrazione a sorte verrà effettuata attraverso l'utilizzo di un applicativo software. Con riferimento a ciascun albo, l'applicativo per procedere all'estrazione utilizzerà una base dati composta da codice fiscale, inquadramento giuridico, sezione/i e sotto sezione/i di appartenenza e storico partecipazioni a precedenti commissioni nella rispettiva/e sezione/i nell'ultimo biennio. L'applicativo attraverso i dati forniti in input dal Settore reclutamento procederà a un'estrazione per ogni componente, secondo la seguente procedura:
 - a. verranno creati elenchi distinti per ciascun componente, in funzione dei parametri inseriti (livello inquadramento e sezione), attingendo dall'albo degli interni. Al fine di garantire la rotazione degli incarichi saranno esclusi coloro che hanno partecipato nella stessa sezione negli ultimi due anni.
 - b. da ciascun elenco di cui al punto a) verrà estratto casualmente un iscritto: a tutti gli iscritti sarà assegnato un numero progressivo. Un generatore di numeri casuali selezionerà un numero compreso tra 1 e il numero totale di candidati, individuando così l'iscritto estratto.

La medesima procedura troverà applicazione con riferimento all'albo degli esterni in caso non vengano trovati componenti appartenenti all'albo degli interni.

Il codice sorgente del software verrà criptato al fine di garantirne la relativa immodificabilità.

4. Solo in caso di indisponibilità o comunque di manifesta carenza di iscritti nell'ambito di una singola area di attività o in caso di necessità di nominare un esperto per attività/materie meno ricorrenti, sarà possibile derogare alla procedura sopra descritta, individuando direttamente il componente necessario, previo accertamento dell'esperienza professionale e della competenza nelle materie d'esame.
5. Ai fini del rispetto delle quote di genere previste dell'articolo 9, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, qualora, per ciascuna commissione esaminatrice, il presidente e i componenti semplici estratti appartengano tutti al genere maschile, si provvederà ad accantonare temporaneamente l'ultimo dei nominativi estratti e si proseguirà nell'estrazione a sorte ritenendo utile, per la nomina all'ultimo seggio disponibile, la prima estratta appartenente al genere femminile.
6. Quanto alle posizioni di presidente di commissione, di componente semplice o di componente aggiuntivo, nel caso in cui il numero degli iscritti non dovesse consentire il ricorso al sorteggio o alla nomina diretta, potrà procedersi all'indizione di specifici avvisi per l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla nomina di singole commissioni esaminatrici o rivolgersi agli Atenei che organizzano specifici corsi di laurea e master sulle tematiche oggetto di esame per l'individuazione di una rosa di esperti che, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere utilizzata ai fini del sorteggio.
7. Al fine di garantire la rotazione degli incarichi, nel caso in cui, nell'arco di un biennio, uno stesso nominativo venga estratto per due volte all'interno della stessa sezione, si procederà ad una nuova estrazione. Analogo criterio dovrà essere applicato anche nell'individuazione dei componenti non iscritti negli Albi ai sensi del comma 4 del presente articolo.
8. Ai soggetti individuati verrà data comunicazione tramite posta elettronica certificata con richiesta di procedere all'accettazione della stessa entro il termine che sarà all'uopo indicato.
9. Acquisita l'accettazione, la nomina avverrà con determinazione del competente Direttore Generale.
10. I nominati che non accetteranno l'incarico entro il termine indicato verranno considerati rinunciatari.
11. All'atto dell'accettazione dell'incarico deve essere confermato il possesso dei requisiti di iscrizione nonché l'assenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità o di conflitto di interessi, per quanto di conoscenza rispetto all'incarico ricevuto.
12. Il soggetto individuato come commissario si impegna, una volta conferito l'incarico, ad adempiere ad ogni obbligo previsto dalle vigenti normative anche in merito alla funzione esplicitata. Dovrà altresì avere conoscenza e rispettare ogni disposizione contenuta dalle disposizioni dell'Amministrazione regionale in tema di concorsi, anticorruzione e codice di comportamento, tutti pubblicati sul sito della Regione.

7. GETTONI-COMPENSI-RIMBORSI SPESE

1) COMPONENTI ESTERNI

1. Il compenso base per i componenti esterni è determinato come segue:
 - a. euro 500 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente;
 - b. euro 1.600 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di procedure di reclutamento relative ai profili professionali appartenenti alla Cat. C;
 - c. euro 1.800 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di procedure di reclutamento relative ai profili appartenenti alla Cat. D;
 - d. euro 2.000 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di procedure di reclutamento relative al personale di qualifica dirigenziale
2. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo nella misura così determinata:
 - a. euro 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 relativo, in particolare, alle «Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56»;
 - b. euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per le procedure di reclutamento relative ai profili professionali di Cat. C;
 - c. euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per le procedure di reclutamento relative ai profili di Cat. D e al personale di qualifica dirigenziale.
3. I compensi di cui ai punti b) e c) del comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al venti per cento di quelli di cui ai punti b) e c).
4. I compensi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
5. Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di procedure di reclutamento relative a profili professionali della Cat. D, ovvero per le procedure relative al personale di qualifica dirigenziale, è dovuto il compenso di cui al comma 1, ridotto del cinquanta per cento ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata nel comma 2 che precede.
6. Ai componenti che cessano dall'incarico di componente durante lo svolgimento della procedura, i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

2) COMPONENTI INTERNI

Il compenso base per i componenti interni è determinato nella misura del 60% dei compensi stabiliti dal punto 1) che precede per i componenti esterni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 14, della Legge 56/2019, fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il compenso è erogato anche al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice e, previo recepimento della presente Disciplina da parte della contrattazione collettiva, anche al personale titolare di funzioni di coordinamento.

3) LIMITI MASSIMI

I compensi di cui ai Punti 1 e 2 non possono eccedere, cumulativamente, 5.000 euro per le procedure di reclutamento relative ai profili professionali di Cat. A e B, 6.000 euro per quelle relative ai profili di Cat. C e

D e 8.000 euro per le procedure di reclutamento relative al personale di qualifica dirigenziale, fermo restando il limite dell'60% stabilito per i componenti interni.

I limiti massimi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti, nonché ridotti del venti per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al cinquanta per cento del compenso base di cui al punto 1.